

Sentenza del 27/01/2023 n. 2594 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

1. Le società A.A. Spa , F. Marmi Srl e C. & C. Spa , titolari di autorizzazione alla coltivazione di materiali di cava, ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale di Massa e Carrara avverso avvisi di pagamento e cartella di pagamento, del contributo regionale preteso dal Comune di Carrara relativamente all'estrazione di materiali in forza della L.R. Toscana 3 novembre 1998, n. 78, art. 15, comma 3 . La Commissione tributaria si dichiarava priva di giurisdizione in favore del giudice ordinario ritenendo il contributo non di natura tributaria. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Toscana, riuniti i ricorsi delle tre società, confermava la decisione di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR le società lamentavano violazione della L.R. Toscana n. 78 del 1998, art. 15 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 , sostenendo che il contributo ha natura tributaria e che dunque la controversia rientra tra quelle su cui le (adite) commissioni avevano giurisdizione. Il Comune resisteva con controricorso.

2. Le ricorrenti in data 21 dicembre 2022 depositavano atto di rinuncia al ricorso notificata al Comune e relativa accettazione.

3. La Procura Generale ha concluso per l'estinzione del giudizio.

4. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell' art. 391 c.p.c. a spese compensate.

5. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto del loro complessivo contegno conciliativo, manifestato in prossimità dell'udienza.

6. E' stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , misura la cui natura eccezionale, perchè in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017).

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2023

Documenti citati



Elenco Atti Normativi citati

Codice procedura civile del 30/01/1941

Codice di procedura civile.

Articolo 391

Art. 391. Pronuncia sulla rinuncia.

- In vigore dal 30 gennaio 1941

Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.

Articolo 2

Oggetto della giurisdizione tributaria.

- In vigore dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2027

Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati

Decreto del Presidente della Repubblica del 2002 n° 115 - Articolo 13-com1 quater

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza